



# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento Energia

EX DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA ED EFFICIENZA ENERGETICA

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'articolo 74, comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, recante le modalità applicative per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti;

**VISTO** l'articolo 2, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, che destina l'80% delle risorse finanziarie complessive al finanziamento degli interventi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore ad euro 375.000,00 da parte di imprese;

**VISTO** l'articolo 2, comma 2, lett. b) del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, che destina il 10% delle risorse finanziarie complessive al finanziamento degli interventi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese;

**VISTO** l'articolo 2, comma 2, lett. c), del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, che destina il 10% delle risorse finanziarie complessive al finanziamento degli interventi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 12 del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, che demanda a successivi provvedimenti del Ministro la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, degli schemi di domanda e dell'ulteriore documentazione che i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare e l'indicazione di disposizioni operative per l'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, lett. a) e c) del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* con cui la denominazione del Ministero della transizione ecologica è stata sostituita con "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

**VISTA** la Convenzione stipulata tra la Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., n. prot. 37798 del 10 novembre 2022, avente ad oggetto la gestione della misura "Colonnine per la ricarica elettrica" di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 358 del 25 agosto 2021;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 38818 del 18 novembre 2022, con il quale è stata approvata la sopra citata convenzione, decreto registrato dalla Corte dei Conti il 22 dicembre 2022 con il n. 3954;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n.0160797 del 10 ottobre 2023 con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo di cui alla legge n. 126/2020, nonché gli schemi di domanda e di ulteriore documentazione che i soggetti richiedenti erano tenuti a presentare per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) e c) del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n.01600809 del 10 ottobre 2023 con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo di cui alla legge n. 126/2020, nonché gli schemi di domanda e di ulteriore documentazione che i soggetti richiedenti erano tenuti a presentare per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358;

**VISTA** la nomina del Dott. Alessandro Noce alla Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica avvenuta con DPCM del 20 dicembre 2023, ammesso alla registrazione, da parte della Corte dei conti, il 26 gennaio 2024, al n. 161;

**CONSIDERATO** che risultano ancora disponibili risorse a valere sul fondo di cui al sopracitato articolo 74, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere ad una nuova apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358;

**CONSIDERATO** che si rende necessario definire i termini di riapertura e chiusura dello sportello di presentazione delle domande, nonché le modalità di presentazione delle domande di concessione ed erogazione del contributo di cui sopra.

## **DECRETA**

### **Art.1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2021, n. 358, definisce i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo di cui alla Legge n. 126/2020.
2. Sono ammessi alla presentazione della domanda di incentivo ai sensi del presente decreto i soggetti che non abbiano partecipato alla procedura prevista dai Decreti Direttoriali n.0160797 e n.01600809 del 10 ottobre 2023.
3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le definizioni già specificate mediante i Decreti Direttoriali n. 0160797 e n. 01600809 del 10 ottobre 2023, unitamente alle seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) "regolamento de minimis": il regolamento in materia di aiuti "de minimis" applicabile in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati:
    - i. regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

- agli aiuti «de minimis», che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013;
- ii. regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni;
- iii. regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “interventi di cui alle lettere a) e c)”: interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. a) e c) del decreto del Ministro della Transizione Ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, n. 358 del 25 agosto 2021;
- c) “interventi di cui alla lettera b)”: interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto del Ministro della Transizione Ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, n. 358 del 25 agosto 2021”.

### **Articolo 3**

*(Termini e modalità di presentazione delle domande per interventi di cui alle lettere a) e c))*

1. Le domande di concessione ed erogazione del contributo per *interventi di cui alle lettere a) e c)*, redatte in lingua italiana, possono essere presentate dai soggetti richiedenti a partire dalle ore 12:00:00 del 15/03/2024 e fino alle ore 17:00:00 del 20/06/2024. Eventuali problematiche tecniche legate all'inserimento della domanda devono essere formalmente segnalate entro e non oltre il predetto termine di chiusura dello sportello, e saranno gestite entro il 30/06/2024.
2. La domanda di concessione ed erogazione del contributo, a pena di irricevibilità, è compilata e presentata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet di *Invitalia* ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), sezione “Colonnine di ricarica elettrica”.
3. A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta debitamente compilati.
4. Le domande di concessione ed erogazione del contributo sono compilate secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 al presente decreto (uno per le imprese ed uno per i professionisti), complete della documentazione ivi indicata.
5. Le domande ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal professionista, legale rappresentante o dal procuratore speciale del richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese, ovvero, in caso di *professionisti*, da albi o pubblici registri.
6. L'iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi:
  - a.1) accesso all'apposita procedura on line tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS);
  - a.2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
  - a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immutabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente;
  - a.4) caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti necessario per l'invio della stessa;

- a.5) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immutabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell'orario di invio telematico della stessa domanda.
7. Le domande di concessione ed erogazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione di cui al comma 6, lettera a.5).
  8. Il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo può essere anticipato nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
  9. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo.
  10. Nel caso di domande presentate da *imprese*, i dati camerali richiesti per l'accesso al contributo sono acquisiti direttamente dal Registro delle imprese, in via telematica. Pertanto, le *imprese* richiedenti, preventivamente alla compilazione della domanda di contributo, sono tenute ad accertarsi che il predetto Registro sia correttamente aggiornato.
  11. In sede di compilazione della domanda, le *imprese* sono tenute a: a) verificare la correttezza dei dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese; b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica. Qualora le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, le *imprese* richiedenti sono tenute ad effettuare le necessarie rettifiche presso gli enti preposti.
  12. L'esito degli accertamenti di cui al comma 10, qualora negativo, è ostativo alla finalizzazione della presentazione della domanda.
  13. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 del *decreto*, l'ammissione al contributo è subordinata all'effettiva capienza, risultante dai *registri aiuti*, del massimale previsto dal *regolamento de minimis*. Prima di effettuare l'invio della domanda, i *soggetti richiedenti* sono, pertanto, tenuti a verificare il possesso del suddetto requisito.
  14. Le domande presentate attraverso canali e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente articolo sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame.

#### **Articolo 4**

*(Termini e modalità di presentazione delle domande per interventi di cui alla lettera b))*

1. Le richieste di accesso al contributo per interventi di cui alla lettera b), redatte in lingua italiana, possono essere presentate dai soggetti richiedenti a partire dalle ore 12:00:00 del 15/03/2024 e fino alle ore 17:00:00 del 20/06/2024.
2. Le domande di accesso al contributo ed i relativi allegati sono presentati esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dalle ore 12:00:00 del 15/03/2024 alle ore 17:00:00 del 20/06/2024, inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo PEC: [CRE1@postacert.invitalia.it](mailto:CRE1@postacert.invitalia.it).
3. A pena di inammissibilità, il modulo di domanda e la documentazione richiesta devono essere debitamente ed integralmente compilati.
4. Le domande di concessione del contributo sono compilate secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2.
5. Alla domanda di concessione sono allegati:
  - a) il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto, fatto salvo il caso di connessione già esistente;
  - b) in conformità a quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., per contributi superiori ad € 150.000,00, la DSAN mod A Antimafia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3 e la DSAN mod. C Antimafia redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4;
  - c) in caso di procura speciale alla presentazione della domanda di concessione del contributo, relativa copia dell'atto di procura, unitamente a copia dei relativi documenti di identità.

6. Le domande ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
7. Il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico può essere anticipato nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
8. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo.
9. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del *decreto*, l'ammissione al contributo è subordinata all'effettiva capienza risultante dai *registri aiuti* del massimale previsto dal *regolamento de minimis*. Prima di effettuare l'invio della domanda, i *soggetti richiedenti* sono, pertanto, tenuti a verificare il possesso del suddetto requisito.
10. Le domande presentate attraverso canali e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente articolo sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame.

### **Articolo 5.**

#### *(Disposizioni finali)*

1. La concessione e l'erogazione dei contributi per interventi di cui alle lettere a) e c), avverranno secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Direttoriale n.0160797 del 10 ottobre 2023.
2. La concessione e l'erogazione dei contributi per *interventi di cui alla lettera b)*, avverranno secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Direttoriale n. 01600809 del 10 ottobre 2023.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto previsto dal *decreto*, nonché dai menzionati Decreti Direttoriali n.0160797 e n.01600809 del 10 ottobre 2023.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i *soggetti richiedenti* la concessione ed erogazione del contributo per *interventi di cui alle lettere a) e c)* sono tenuti, in fase di compilazione della domanda di concessione e di erogazione, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet di Invitalia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).
5. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse da *Invitalia* e dal *Ministero* esclusivamente attraverso PEC. I suddetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove il medesimo sia causato dal malfunzionamento della casella PEC dei soggetti richiedenti l'agevolazione.
6. Sono qui uniti gli altri allegati utili alla compilazione della richiesta di contributo:
  - Modulistica utile solo per interventi di lettera a) e c), domanda online:
    - Modulo di relazione finale – interventi lett. a) e c);
  - Modulistica utile solo per interventi di lettera b), domanda via PEC:
    - Schema controlli antimafia familiari conviventi;
    - Modulo richiesta erogazioni;
    - Modulo di relazione finale – interventi lett. b);
    - Oneri informativi;
    - Dichiarazione localizzazione intervento.

**IL DIRETTORE GENERALE**